

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1912

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

col Ministro del tesoro

(DINI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1995

Istituzione del tribunale ordinario e della procura della
Repubblica di Caserta

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si prevede l'istituzione del tribunale di Caserta, città che oggi - nel quadro della geografia giudiziaria italiana - rappresenta la vistosa anomalia di essere capoluogo di provincia privo di tale organo: anomalia vieppiù avvertita in conseguenza del continuo aumento degli affari civili e penali presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella cui giurisdizione rientra la circoscrizione pretorile di Caserta.

Il testo normativo si pone nel solco già tracciato dalle leggi 11 febbraio 1992, nn. 125, 126 e 127, rispettivamente istitutive dei tribunali e delle preture circondariali di Nola, Torre Annunziata e Nocera Inferiore e completa il progetto di decongestionamento e razionalizzazione del funzionamento degli uffici giudiziari della Campania anche con riferimento al suo capoluogo che risente particolarmente dell'odierna crisi della giurisdizione.

In sintesi, il disegno di legge che si propone tende a ricomprendere il circondario pretorile di Caserta (che consta di 16 comuni con una popolazione di circa 250.000 abitanti) nella circoscrizione del nuovo tribunale di Caserta e ad aggregare alcuni comuni del circondario di Napoli all'istituendo circondario di Caserta.

Con riferimento a tale ultimo profilo, si precisa che i comuni rientranti nel circondario di Napoli per i quali si propone l'aggregazione a quello di nuova istituzione di Caserta sono oggi ricompresi nelle sezioni distaccate, tra loro contigue, di Afragola e Frattamaggiore, entrambe situate sul versante tirrenico della provincia e caratterizzate da forte omogeneità storico-sociale.

Si tratta dei comuni di:

Comuni	Abitanti
Casandrino	11.617
Crispano	10.467
Frattamaggiore	36.089
Frattaminore	13.873
Grumo Nevano	19.524
Sant'Antimo	30.985
	122.555

ricadenti nella sezione distaccata di Frattamaggiore e dei comuni di:

Comuni	Abitanti
Afragola	60.065
Caivano	35.855
Cardito	20.105
	116.025

ricadenti nella sezione distaccata di Afragola.

In definitiva, pertanto, il circondario del nuovo tribunale verrebbe a ricomprendere 485.209 abitanti di cui 246.629 nei sedici comuni casertani e 238.580 nei nove comuni napoletani.

La comparazione con tribunali e procure aventi simili bacini di utenza e collocazione si è fatta con riferimento al tribunale ed alla procura di Nola, che presenta profili simili per attività economica del territorio e penetrazione della criminalità organizzata, con una variazione in diminuzione per la procura dovuta alla presenza di procura

presso la pretura di Caserta, ufficio che non esiste a Nola.

Con l'articolo 1 si istituiscono gli uffici giudiziari del tribunale e della procura della Repubblica.

L'articolo 2 detta la norma sulla competenza relativamente agli affari pendenti davanti ai tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere. La disposizione ha la caratteristica di introdurre un elemento di novità rispetto alle leggi che hanno istituito i tribunali e le procure di Nola, Torre Annunziata e Nocera Inferiore. Al fine di evitare i disservizi ed i ritardi che si sono verificati in conseguenza del trasferimento dei processi ai nuovi uffici giudiziari da ultimo richiamati, si è previsto che le indagini ed i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge devono proseguire davanti agli uffici presso i quali sono stati incardinati, sino alla loro completa definizione.

In tal modo si consentirà anche ai nuovi uffici di iniziare la loro attività con carichi di lavoro che si andranno via via formando in relazione ai nuovi affari giudiziari di competenza e, quindi, di permetterne un graduale avviamento.

L'articolo 3 prevede gli incrementi di organico del personale della magistratura.

Per quanto riguarda i magistrati, l'organico necessario viene stimato in 39 unità così suddivise:

tribunale ordinario: presidente 1; presidenti di sezione 2; giudici 26;

procura della Repubblica: procuratore 1; sostituti 9.

Si prevede, tuttavia, un aumento di organico della magistratura di 50 unità che si ritiene necessario anche in considerazione del fatto che la recente istituzione di numerosi uffici giudiziari è avvenuta senza la contemporanea previsione di aumenti di organico.

L'articolo 4 prevede un aumento dei ruoli organici del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia nella misura stimata necessaria di 60 unità complessivamente.

L'articolo 5, infine, prevede l'emanazione dei decreti ministeriali per la determinazione delle piante organiche dei nuovi uffici di Caserta.

La norma per la copertura finanziaria è contenuta nell'articolo 6.

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento prevede l'istituzione del tribunale e della procura della repubblica di Caserta.

A tal fine gli articoli 3 e 4 prevedono l'incremento dell'organico sia del personale della magistratura sia del personale amministrativo, atteso che non è possibile reperire i posti indispensabili per la dotazione organica in altre direzioni giudiziarie.

In particolare il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato di 50 unità, con un costo complessivo di lire 2.777.091.800, mentre per il personale amministrativo è previsto un aumento di 60 unità, suddivise per varie qualifiche funzionali, per un costo di lire 2.065.282.703.

La spesa complessiva per il personale ammonta, quindi, a lire 4.842.374.503, la cui decorrenza, attesa i tempi tecnici per l'espletamento dei concorsi, non può prevedersi prima del 1° gennaio 1996.

Per quanto concerne gli oneri di funzionamento, si è tenuto conto sia delle spese di primo impianto per consentire l'avvio delle istituende strutture sia delle spese a carattere continuativo necessarie per la piena operatività degli uffici stessi.

Le spese di primo impianto, la cui autorizzazione è limitata all'anno 1995, sono state quantificate in lire 9.170 milioni, di cui 170 milioni per la parte corrente e lire 9.000 milioni per la parte in conto capitale.

Le spese di funzionamento a carattere continuativo concernono le spese d'ufficio, le spese per la gestione degli automezzi, quelle di gestione degli apparati informatici, i contributi ai comuni per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali degli istituendi uffici. Tali spese sono state quantificate in lire 3.160 milioni, con decorrenza dal gennaio 1996.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del tribunale di Caserta)

1. Nel distretto della Corte di appello di Napoli è istituito il tribunale di Caserta.

2. Presso il tribunale di Caserta è istituita la procura della Repubblica.

3. Il tribunale di Caserta ha giurisdizione sui comuni di: Arienzo, Capodrise, Casagiove, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancellò, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni, della provincia di Caserta; e sui comuni di: Afragola, Caivano, Carditò, Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo, della provincia di Napoli.

4. La giurisdizione della pretura circondariale di Caserta si estende a tutti i comuni indicati nel comma 3.

Art. 2.

(Competenza per gli affari pendenti)

1. Resta ferma l'originaria competenza dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, della pretura circondariale di Napoli e delle rispettive procure della Repubblica per gli affari civili e penali già pendenti in ogni stato e grado innanzi a tali uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla completa definizione degli affari stessi.

Art. 3.

(Aumento del ruolo organico della magistratura)

1. Il ruolo organico della magistratura è aumentato complessivamente di cinquanta

unità da assumersi in data non anteriore al 1° gennaio 1996.

2. La tabella B annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita dal decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, come da ultimo modificata dalla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Art. 4.

*(Aumento dei ruoli amministrativi
del Ministero di grazia e giustizia)*

1. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria - è aumentata complessivamente di 60 unità, così suddivise:

- a) terza qualifica funzionale, profilo di addetto ai servizi di anticamera: 10 unità;
- b) quarta qualifica funzionale, profilo di conducente di automezzi: 10 unità;
- c) quarta qualifica funzionale, profilo di dattilografo: 5 unità;
- d) quinta qualifica funzionale, profilo di operatore amministrativo: 20 unità;
- e) sesta qualifica funzionale, profilo di assistente giudiziario: 15 unità.

2. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono aumentate le piante organiche degli uffici giudiziari nei limiti degli aumenti di cui al comma 1.

Art. 5.

*(Piante organiche del tribunale
e della procura della Repubblica di Caserta)*

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, nell'ambito delle nuove dotazioni di cui agli articoli 3 e 4, gli organici del tribunale di Caserta e della procura della Repubblica presso il tribunale di Caserta,

nonchè a stabilire la data di inizio del funzionamento di tali uffici.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 9.170 milioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 170 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 9.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. All'onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1 nonchè all'onere derivante dall'attuazione degli articoli 3 e 4, valutati complessivamente in lire 8.725 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA B

(prevista dall'articolo 3, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribu- nale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	616
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equi- parati	8.277
Uditori giudiziari	150
	<hr/>
Totale . . .	9.159

